

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI CONFIDI FINALIZZATI A FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA IN SEGUITO ALL'EMERGENZA COVID-19 O ALTRI EVENTI CALAMITOSI

Premessa

L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna (composta dai Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno e menzionata in seguito come Unione), nell'ambito delle proprie iniziative di valorizzazione del tessuto economico, favorisce lo sviluppo e/o la competitività del sistema economico locale anche mediante l'accesso al credito delle imprese del territorio, riconoscendo il ruolo fondamentale d'intermediazione creditizia svolto dai Consorzi fidi e dalle Cooperative di garanzia, di seguito denominati "Confidi" o "soggetti intermediari", di cui all'art. 13 del D.L. n. 269/2003.

A tal fine concede finanziamenti ai Confidi, in qualità di soggetti intermediari, finalizzati ad agevolare il ricorso al credito da parte delle imprese del territorio loro associate, beneficiari finali dell'intervento.

I finanziamenti sono destinati ai Confidi operanti nel territorio dell'Unione costituiti da operatori dei settori specifici, aventi, quale scopo sociale, oltre che la mutua assistenza tra i soci, la prestazione di garanzia a favore dei propri associati, che accedono ai finanziamenti bancari attivati dagli stessi, nonché lo svolgimento di tutte le attività necessarie o utili al conseguimento di tale fine, senza perseguire o realizzare obiettivi speculativi.

Per i Consorzi operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui alla L.R. n. 43/1997 e sue modifiche e integrazioni.

Il Disciplinare si rivolge ai Confidi ed è finalizzato a trasferire un fondo da destinare all'abbattimento dei costi sostenuti per l'accesso al credito dalle imprese, dai professionisti e dalle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni del territorio dell'Unione, a sostegno della ripresa economica.

L'utilizzo del contributo assegnato dall'Unione sarà subordinato all'esaurimento dei contributi eventualmente concessi dalla Regione Emilia-Romagna e da Unioncamere regionale ai sensi delle D.G.R. n. 225/2020, n. 683/2020 e n. 727/2020, per il sostegno alla liquidità delle imprese del territorio provinciale colpite dagli effetti dell'applicazione delle disposizioni sul contenimento del Covid-19 o altri eventi calamitosi.

Art. 1 - Requisiti dei soggetti intermediari

Le risorse verranno destinate ai Consorzi fidi e/o Cooperative di garanzia, in qualità di soggetti intermediari creditizi, che presentino i seguenti requisiti:

- che il Confidi sia iscritto all'Albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D. Lgs n. 385/1993 e ss.mm.ii., o nell'elenco di cui all'art. 112 del D. Lgs n. 385/1993, o nella sezione dell'elenco generale di cui al previgente art.155, c. 4 del D. Lgs n. 385/1993;
- che il Confidi sia iscritto al Registro Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.;
- che il Confidi non si trovi in situazione debitoria o contenziosa verso l'Unione o uno dei Comuni ad essa aderente;
- che il Confidi sia attivo in tutto o in parte nel territorio dell'Unione da almeno tre anni;
- che il Confidi preveda nello statuto la possibilità di accesso a tutti gli operatori, indipendentemente dall'iscrizione ad associazioni di categoria, il carattere mutualistico dell'attività, la prestazione di garanzia a favore dei propri associati, che accedono ai finanziamenti bancari attivati dagli stessi, nonché lo svolgimento di tutte le attività necessarie o utili al conseguimento di tale fine, senza perseguire o realizzare obiettivi speculativi, il divieto di distribuire direttamente o indirettamente utili, avanzi di gestione e riserve alle imprese Consorziare e socie e il divieto di ripartire tra le imprese, nel caso di scioglimento, il patrimonio che residua dopo aver adempiuto a tutte le obbligazioni, con la sola eccezione del rimborso della quota di partecipazione al fondo consortile e al capitale sociale, nonché la destinazione del patrimonio residuo a organismi non lucrativi aventi finalità analoghe e connesse a quelle delle Cooperative di garanzia e dei Consorzi fidi, ovvero in finalità disciplinate dalla legislazione vigente in materia di Confidi.
- che il Confidi sia in regola con i versamenti dei contributi di cui all'art. 13 cc. 22 e 23 del D.L. n. 269/2003 e ss.mm.ii.;

- che il Confidi nei cinque anni precedenti la presentazione della Domanda di accesso ai contributi non sia entrato in stato di concordato preventivo a seguito di fallimento o amministrazione controllata;
- che nei confronti dei soggetti con poteri di rappresentanza, decisione e controllo sul Confidi e dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Disciplinare, non siano state pronunciate sentenze di condanna definitiva, né emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per delitti di cui al Libro II, Titolo II del codice penale (Delitti contro la pubblica amministrazione) e Titolo V (Delitti contro l'ordine pubblico), nonché per false comunicazioni sociali, frode, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo, sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani e per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- che non sussistano, nei confronti del Confidi, cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs n. 159/2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, c. 4, del medesimo decreto;
- che il Confidi non abbia commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro;
- che il Confidi non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o che non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016;
- che il Confidi non si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, secondo quanto stabilito dall'art. 80 c. 5 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016;
- che, secondo quanto previsto dall'art. 80 c. 5 lett. c-ter) del D. Lgs. n. 50/2016, il Confidi non abbia posto in essere significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne abbiano causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
- che il Confidi non sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, c. 2, lett. c) del D. Lgs n. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D. Lgs n. 81/2008;
- che il Confidi non sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.A.C. per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- che il Confidi non abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. n. 55/90;
- che il Confidi sia in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all'art. 17 della L. n. 68/99;
- che il Confidi non sia stato vittima dei reati di concussione ed estorsione, ovvero che in tal caso abbia denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, fatti salvi i casi previsti dall'art. 4, c. 1, della L. n. 689/81;
- che il Confidi conceda garanzie in applicazione e nel rispetto dei principi dettati nella Comunicazione della Commissione CE n. 2008/C155/02 pubblicata sulla GUCE serie C 155 in data 20/6/2008 sull'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia e sue successive modifiche o integrazioni;
- *(se impresa operante nel settore agricolo)* che il Confidi applichi le disposizioni di cui alla L.R. n. 43/1997, così come modificata dalle L.R. n. 17/2006 e le disposizioni della D.G.R. n. 2370/2009.

Art. 2 - Fondo a disposizione degli intermediari, criteri di ripartizione e di utilizzo

Il fondo stanziato dall'Unione a da destinare all'abbattimento dei costi per l'accesso al credito delle imprese dell'Unione, finalizzato alla ripresa del sistema produttivo in seguito all'emergenza Covid-19 o altri eventi calamitosi, ha una dotazione di € **172.314,83**.

Tale fondo verrà ripartito e trasferito ai Confidi che hanno presentato la domanda di accesso ai contributi nei termini previsti al successivo art. 4, in proporzione all'importo globale delle operazioni di garanzia effettivamente erogate nel triennio 2017 – 2019 a favore dei beneficiari finali, individuati all'art. 5 del presente Disciplinare,.

La comunicazione relativa alle operazioni di garanzia erogate dovrà essere autocertificata sia dal legale rappresentante che dal Presidente del Collegio sindacale.

Il finanziamento minimo per singolo Confidi è fissato nell'ammontare di 3% tenuto conto che tale soglia viene considerata come livello minimo di intervento capace di generare un impatto positivo sulla solidità patrimoniale ai fini della capacità di assegnazione di garanzie alle imprese. In caso di mancato

raggiungimento di tale soglia minima la somma risultante dal calcolo sarà ridistribuita agli altri Confidi in modo proporzionale alla somma già assegnata.

A nessun soggetto verrà assegnato un importo superiore al 30% del Fondo nel caso in cui le richieste siano in numero maggiore di 3. Eventuali residui derivanti dal raggiungimento del tetto massimo saranno riattribuiti agli altri Confidi in modo proporzionale alla somma assegnata.

L'Unione si riserva di rideterminare le percentuali minime e massime di erogazione fissate in funzione del numero di domande presentate al fine di rendere efficace la misura di sostegno.

La somma destinata ad ogni singolo Confidi dovrà essere interamente finalizzata all'erogazione di contributi in conto interessi e per la copertura dei costi della garanzia, da destinare all'abbattimento dei costi per la concessione, per il tramite dei Confidi, di finanziamenti di liquidità, in seguito all'emergenza Covid-19 o altri eventi calamitosi aventi unità locale e/o sede legale/residenza (solo per le persone fisiche) nel territorio dell'Unione, come di seguito specificato:

SETTORI INDUSTRIA/COMMERCIO/ARTIGIANATO/SERVIZI	
BENEFICIARI FINALI	professionista o PMI o impresa con numero di dipendenti fino a 499, o persona fisica esercente attività d'impresa, arti o professioni
REQUISITI	avere una delibera di concessione del credito con delibera di concessione della garanzia sul 90% del finanziamento, con data successiva all'approvazione del Disciplinare
FINANZIAMENTO MASSIMO AGEVOLATO	€ 150.000,00
DURATA MASSIMA DEL CREDITO	72 mesi, comprensivi di max 24 mesi di preammortamento
DURATA MASSIMA DELL'AGEVOLAZIONE SUL CREDITO	36 mesi, comprensivi di eventuali 12 mesi di preammortamento
REGIME DI AIUTO	de minimis ex REG. (UE) n. 1407/2013 art. 54 D.L. n. 34/2020
TIPO DI CONTRIBUTO	rimborso totale o parziale del TAEG fino ad un max del 5,5% nel caso di assenza della riassicurazione del Fondo PMI, rimborso totale o parziale del TAEG fino ad un max del 4,5% nel caso di riassicurazione del Fondo PMI
CONTRIBUTO MASSIMO	€ 9.000,00
FORMA TECNICA DEL FINANZIAMENTO	Mutuo chirografario

SETTORE AGRICOLTURA	
BENEFICIARI FINALI	imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c. che esercitano attività agricola in forma prevalente, iscritti alla CCIAA - sez. speciale imprese agricole, iscritti all'Anagrafe regionale delle aziende agricole
FINANZIAMENTO MASSIMO AGEVOLATO	€ 6.000,00 - € 150.000,00 per prestiti di conduzione a breve termine € 12.000,00 - € 500.000,00 per prestiti di conduzione a medio termine
DURATA MASSIMA DEL CREDITO	12 mesi per prestiti di conduzione a breve termine 36 mesi per prestiti di conduzione a medio termine. Nel caso in cui il prestito sia di una durata superiore ai 36 mesi, l'agevolazione regionale dell'aiuto può essere concessa esclusivamente fino ai primi 36 mesi.
REGIME DI AIUTO	de minimis ex REG. (UE) n. 1408/2013 aiuto di stato SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy – COVID-19 Regime quadro
TIPO DI CONTRIBUTO	abbattimento totale o parziale del TAEG fino ad un max di 2 punti per il breve termine e di 2,5 punti per il medio termine

I Confidi istruiscono le istanze ed approvano le graduatorie di ammissibilità delle domande presentate fino ad esaurimento dei fondi, comunque non oltre il 31/12/2021, salvo proroga, ed entro lo stesso termine devono impegnare presso i beneficiari finali i contributi concessi per il conto interessi e per i costi della garanzia.

Art. 3 – Obblighi a carico dei Confidi

I Confidi assegnatari dei contributi sono tenuti a:

- promuovere l'accesso a garanzie e finanziamenti nei confronti di tutte le imprese del territorio dell'Unione potenzialmente interessate, impegnandosi ad evidenziare il sostegno dell'Unione all'interno dei propri siti istituzionali e in tutte le forme di promozione delle attività che direttamente o indirettamente se ne giovano, tramite apposizione della dicitura: **“con il contributo dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna”**,
- informare l'impresa per iscritto dell'importo del contributo e che questo è stato concesso dall'Unione e, se del caso, del fatto che lo stesso si configura come aiuto *“de minimis”*,
- acquisire, prima della concessione dell'aiuto, la dichiarazione dell'impresa attestante ogni altro aiuto *“de minimis”* percepito durante l'esercizio fiscale in corso e nei due precedenti,
- acquisire, prima della concessione dell'aiuto, il documento unico di regolarità contributiva D.U.R.C. della beneficiaria,
- svolgere le procedure necessarie alla compilazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31/5/2017, n. 115, “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, sia in fase di prima assegnazione alle imprese del contributo, sia relativamente alle eventuali variazioni, a seguito di revoca, rinuncia, rideterminazione del contributo, parziale restituzione per estinzione anticipata del finanziamento ecc...,
- gestire il fondo assegnato dall'Unione come fondo separato dalla gestione del confidi, su un apposito conto corrente dedicato e predisposto alla rendicontazione,
- procedere ai controlli sui requisiti dichiarati dai beneficiari finali in sede di presentazione della domanda e disporre la decadenza e conseguente revoca dell'agevolazione in caso di esito negativo dei controlli.

Art. 4 – Domanda di accesso ai contributi per l'accesso ai fondi destinati agli intermediari

La Domanda di accesso ai contributi, redatta utilizzando il modulo ALLEGATO 1A, dovrà essere firmata digitalmente dal legale Rappresentante del Confidi istante e presentata a mezzo P.E.C. all'indirizzo: pg.unione.labassaromagna.it@legalmail.it entro e non oltre il **30/11/2020**.

Ogni altra forma di trasmissione non verrà presa in considerazione.

Resta inteso che il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giungesse all'indirizzo sopra indicato e in tempo utile.

Al modulo di richiesta di accesso ai contributi dovrà essere allegata la dichiarazione firmata digitalmente dal Presidente del Collegio sindacale (ALLEGATO 1B) attestante l'ammontare complessivo delle garanzie effettivamente erogate negli anni 2017, 2018 e 2019 a professionisti, P.M.I. o imprese con numero di dipendenti fino a 499, persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c. che esercitino attività agricola in forma prevalente, iscritti alla C.C.I.A.A. - sez. speciale imprese agricole, iscritti all'Anagrafe regionale delle aziende agricole, aventi sede legale e/o unità locale nel territorio dell'Unione.

Alla domanda dovranno essere allegati anche copia dello statuto e del bilancio dell'esercizio 2019.

Saranno ammessi al fondo tutti i Consorzi fidi che dalle verifiche d'ufficio risulteranno in possesso dei requisiti di cui all'art. 1.

Chiusi i termini per la presentazione delle richieste ed esperita l'istruttoria a cura del Servizio competente, con determinazione dirigenziale saranno individuati i soggetti ritenuti ammissibili, tenuto conto dei tetti minimi e massimi di finanziamento e le somme destinate a ciascun organismo, ripartite secondo i criteri di cui all'art. 2.

La concessione del contributo sarà comunicata a ciascun organismo destinatario dei fondi.

I finanziamenti verranno assegnati dall'Amministrazione in base a quanto previsto nel presente Disciplinare.

L'esito delle istanze presentate verrà comunicato a mezzo P.E.C. ai Confidi.

Art. 5 - Requisiti delle imprese soggetti beneficiari finali dell'aiuto e compatibilità con la normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato dei finanziamenti concessi per il tramite dei Confidi

Ai fini della concessione dei contributi erogati ai sensi del presente Disciplinare, i beneficiari dovranno produrre al Confidi, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., che attesti il possesso dei seguenti requisiti:

- essere professionisti o P.M.I. o imprese con numero di dipendenti fino a 499, o persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, o imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c. che esercitino attività agricola in forma prevalente, in seguito all'emergenza Covid-19 o altri eventi calamitosi ;
- essere iscritti al Registro Imprese della Camera di Commercio di Ravenna (sezione speciale impresa agricola, se impresa agricola);
- avere unità locale e/o sede legale/residenza (solo per le persone fisiche) nel territorio dell'Unione;
- essere in regola con i versamenti contributivi, previdenziali ed assistenziali;
- non avere a proprio carico cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs n. 159/2011 in materia di antimafia, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 85 del medesimo Decreto;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovarsi in stato di scioglimento o liquidazione, o essere sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o con finalità liquidatoria e di cessazione dell'attività, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni,
- presentare una situazione economica e gestionale, dedotta dal bilancio o dal conto economico, in equilibrio,
- non rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà, come definite dagli Orientamenti Comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (punto 2.1) per le grandi imprese e da Regolamento (CE) n. 800/2008 (art.1, paragrafo 7) per le piccole e medie imprese,
- aver provveduto al versamento di somme e sanzioni e penalità varie eventualmente irrogate da Enti Pubblici nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali.

Per investimenti nella produzione agricola primaria le imprese dovranno avere i requisiti previsti dalla normativa regionale di settore.

Le imprese beneficiarie, se associate ad un soggetto intermediario operante nel settore agricolo, dovranno inoltre:

- esercitare attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c. in modo prevalente;
- soddisfare le condizioni di ammissibilità previste nei criteri attuativi degli interventi, a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo di cui alla L.R. n. 43/97 e sue modifiche e integrazioni;
- avere i terreni agricoli situati anche nel territorio dell'Unione;
- essere regolarmente iscritte e validate nell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna;
- non essere azienda in dissesto economico e non produrre prodotti senza sbocco di mercato.

Nello svolgimento dell'attività di garanzia collettiva fidi, i Confidi si impegnano ad applicare la Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 (ora art. 107 e 108) del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C155/02) GU 20/6/2008 C155/10.

I Confidi potranno utilizzare il contributo per concedere garanzia senza elementi di aiuto o con elementi di aiuto.

In particolare, al fine di assicurare che l'attività di garanzia espletata dal soggetto intermediario grazie al contributo dell'Unione non sia configurabile come aiuto di Stato ai sensi degli artt. 87 e 88 del trattato CE è necessario che il medesimo soggetto si impegni a verificare il rispetto di tutte le condizioni previste dalla comunicazione della Commissione n. 2008/C 155/02 in G.U.U.E. n. 155 del 20/6/2008 relativamente alle parti in cui precisa le condizioni da rispettare affinché una garanzia non sia qualificabile come aiuto di stato.

Il Confidi si impegna inoltre a rispettare quanto indicato nell'aiuto di stato n. 182 (Decisione C2010 4505 del 6 luglio 2010 con cui la Commissione europea ha approvato il metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI).

Sarà cura degli stessi Confidi determinare, per la verifica del rispetto dei limiti all'intensità degli aiuti stabiliti dai suddetti regimi, il valore dell'elemento di aiuto in base al metodo di calcolo previsto dalla Decisione suddetta.

A tal fine i Confidi sottoscrivono apposita dichiarazione resa sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nella quale devono attestare che gli interventi a favore dei propri associati effettuati con il contributo dell'Unione sono destinati a imprese che autocertificano il non superamento del limite previsto per gli aiuti nel regime utilizzato per il periodo indicato dallo stesso.

Per i soggetti intermediari operanti nel settore agricolo, in caso di contributi ad imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, si fa riferimento alla L.R. n. 43/1997 (così come modificata dalla L.R. n. 17/2006) e alle relative delibere attuative che ne dettano i criteri attuativi (aiuto notificato dalla

Regione Emilia Romagna, anche per conto di tutti gli Enti territoriali, e ritenuto dalla Commissione compatibile con il mercato comune con Decisione C(2006)3067 del 28/6/2006).

L'intervento previsto dal presente atto è attuato in applicazione delle disposizioni previste dalla normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato. In particolare, gli aiuti in abbattimento tassi nei confronti delle imprese destinatarie finali del beneficio sono da ritenersi concessi in regime "*de minimis*", oppure in regime di Aiuti di stato temporanei.

5.1 - Regime "*de minimis*"

In tale regime gli aiuti sono concessi alle imprese nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento CE. n. 1407/2013, dal Reg. CE n. 1408/2013 (settore agricoltura).

Il regime *de minimis* comporta che l'impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica", non possa beneficiare, nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti, di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti "*de minimis*", per un importo superiore a 200.000,00 Euro (100.000,00 Euro se l'impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada) e non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere, nello stesso arco di tempo, altri aiuti pubblici in base a regimi d'aiuto autorizzati dalla Commissione. Come momento di riferimento andrà considerata la data del provvedimento con cui viene assegnato ciascun contributo. Ove, sommando l'aiuto spettante ai sensi del presente Disciplinare agli altri aiuti "*de minimis*" già ottenuti nei due esercizi finanziari precedenti, si superino i massimali sopra indicati, non sarà possibile procedere all'assegnazione del contributo, nemmeno per la quota utile a raggiungere il massimale.

Ai fini del presente Disciplinare, s'intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa,
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa,
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima,
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al periodo che precede, lett. da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Ai fini della verifica del rispetto di tale limite, il legale rappresentante dell'azienda istante rilascerà in qualità di "impresa unica", in sede di richiesta del contributo, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante tutti i contributi ricevuti in regime "*de minimis*" dall'impresa istante e dalle altre imprese che con essa hanno una delle relazioni sopra indicate nell'esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, impegnandosi a comunicare gli ulteriori aiuti "*de minimis*" ottenuti tra la data della dichiarazione ed il momento in cui viene a conoscenza del contributo assegnato ai sensi del presente Disciplinare.

Il Regolamento UE 1408/2013, all'art. 2, punti 1 e 2, lett. a)- b)- c)- d), prevede che l'importo complessivo degli aiuti concessi ad una singola impresa operante nel settore della produzione primaria non possa superare complessivamente i 15.000,00 Euro, nell'arco dei tre esercizi finanziari, pertanto il contributo erogabile sarà pari all'importo che non porti a superare il sopraindicato tetto di € 15.000,00 nel triennio fiscale.

5.2 – Aiuti di Stato temporanei

L'art. 54 D.L. n. 34/2020 consente di concedere i contributi anche in base al punto 3 "Misure temporanee in materia di aiuti di stato" (3.1 Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali) della Comunicazione della Commissione europea adottata il 19/3/2020 C (2020) 1863 - "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 2020/C 91 I/01*" e sue modifiche C (2020) 2215 final, C (2020) 3156 final, C(2020) 4509 e C(2020) 7127 final, assunte rispettivamente il 3/4, l'8/5, il 29/6 e il 13/10/2020.

Per il settore agricoltura il concorso sugli interessi è concedibile anche sotto forma di aiuti in base all'Aiuto di stato SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy – COVID-19 Regime quadro.

Nell'utilizzo del contributo a favore delle imprese associate i Confidi si impegnano ad assicurare, pena la revoca del contributo, il rispetto delle condizioni di cui sopra e di tutte le condizioni di cui agli atti regionali e dell'Unione Europea menzionati.

Art. 6 – Regime di aiuto Settore agricoltura

Le spese riconoscibili ai fini della concessione del contributo sono:

1. per i prestiti di conduzione a breve termine (max 12 mesi): le spese sostenute dall'imprenditore richiedente per il completamento del ciclo produttivo-culturale fino alla vendita dei prodotti, così come previsto dal Programma operativo regionale per un aiuto "de minimis" sotto forma di concorso interessi a favore delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli;
2. per i prestiti di conduzione a medio termine (max 36 mesi): le spese finalizzate ad investimenti, quelle relative all'acquisto di terreno sia per prima formazione che a scopo di arrotondamento fondiario o miglioramento logistico dell'azienda, comprese spese legali, tasse e costi di registrazione.

L'importo del finanziamento ammissibile non può essere inferiore ad € 6.000,00 né superiore ad € 150.000,00 per prestiti di conduzione a breve termine, e la garanzia verrà concessa dal Confidi con fondi privati non rientranti nel fondo di cui alla legge Regionale n. 43/1997 e sue modifiche, pertanto priva di natura di aiuto di Stato e non conteggiata ai fini della determinazione degli aiuti "de minimis".

Per prestiti di conduzione a medio termine, l'importo del finanziamento ammissibile non può essere inferiore ad € 12.000,00, né superiore ad € 500.000,00.

Sono diretti a sostenere l'accesso al credito da parte delle imprese agricole loro associate per i seguenti investimenti:

- costruzione e ristrutturazione di strutture al servizio delle aziende agricole (con esclusione delle abitazioni) volte a ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;
- acquisto di macchinari, impianti o attrezzature per razionalizzare i mezzi di produzione aziendale, per ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e gli standard di sicurezza;
- acquisto di terreno agricolo nel territorio dell'Unione allo scopo di arrotondamento fondiario o per il miglioramento logistico dell'azienda, comprese spese legali, tasse e costi di registrazione;
- riconversioni e reimpianti culturali e varietali per adeguarli alle nuove esigenze dei consumatori, agli orientamenti dei mercati e/o ridurre i costi di produzione e nel rispetto dei regimi che disciplinano le singole colture;
- per la protezione e il miglioramento dell'ambiente, compresi gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ed il risparmio energetico;
- per il miglioramento delle condizioni di igiene degli allevamenti e di benessere degli animali;
- per l'attività agrituristica complementare all'attività agricola;
- in strutture e attrezzature per la lavorazione e/o trasformazione delle produzioni aziendali ai fini della preparazione delle stesse alla prima vendita;
- finalizzati alla introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità;
- opere di drenaggio, scolo, sistemazione superficiale, irrigazione dei terreni.

Le spese ammissibili comprendono:

a) la costruzione e il miglioramento di beni immobili;

b) le nuove macchine, impianti ed attrezzature, compresi i programmi informatici. L'acquisto di macchine ed attrezzature usate è ammissibile alle condizioni previste al punto 28, lett. h), degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007- 2013 e s.m.i.;

c) spese tecniche generali, come onorari di professionisti o consulenti, fino ad un massimo del 10% delle precedenti voci.

Sono ammessi, inoltre, i finanziamenti bancari agevolati, concessi a fronte di danni prodotti da eventi atmosferici, così come indicato nel punto 4.1.2 della delibera della Giunta regionale n. 2370/2009.

Il contributo consiste nell'abbattimento totale o parziale del TAEG nella misura individuata dal Confidi fino ad un massimo di 2 punti per il breve termine e di 2,5 punti per il medio termine rispetto al tasso stabilito nelle convenzioni stipulate dai Confidi con gli Istituti di credito.

Esso è calcolato ed erogato direttamente in un'unica soluzione dal Confidi ed il contributo sarà calcolato in forma attualizzata al momento dell'erogazione, utilizzando i tassi di riferimento in vigore alla data della concessione, fissati periodicamente dall'Unione Europea e pubblicati sul sito internet dell'Unione stessa.

Da parte delle aziende dell'Unione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, l'ordine di ammissibilità è determinato attraverso l'applicazione dei seguenti criteri:

- 1) aziende ricadenti nelle zone condotte da giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto 40 anni alla data di presentazione della domanda;
- 2) aziende che nel corso delle campagne agrarie rispettivamente 2017/2018 e 2018/2019 hanno contratto il prestito di conduzione agevolato in regime "de minimis", attivato dai diversi Enti pubblici, nel limite massimo del valore necessario al rinnovo o alla riattivazione del prestito stesso;
- 3) tutte le altre aziende ricadenti nel territorio dell'Unione in possesso dei requisiti di ammissibilità.

La data di presentazione della domanda (giorno ed ora di acquisizione al protocollo del Confidi) costituisce, all'interno di ciascuna priorità, il criterio aggiuntivo di ordinamento.

Art. 7 – Rendicontazione

I Confidi sono tenuti a rendicontare l'utilizzo del fondo concesso dall'Unione, comunicando i dati riguardanti le agevolazioni concesse ai propri associati, sotto forma di conto interessi e di costo della garanzia, utilizzando obbligatoriamente la modulistica che verrà messa a disposizione dall'Unione.

Se alla scadenza del termine sopra indicato i fondi saranno inutilizzati in tutto o in parte, come documentato dalla rendicontazione resa dal Confidi, l'Unione si riserva di procedere alla richiesta di restituzione dei fondi inutilizzati, salvo compensazione con eventuali nuove concessioni.

Art. 8 - Verifiche e revoca del beneficio

I contributi pubblici ricevuti dai Confidi saranno destinati interamente alle operazioni previste dal presente Disciplinare a favore dei soggetti beneficiari. Essi vengono trasferiti a fondi specifici e in caso di liquidazione dei Confidi i fondi pubblici ricevuti saranno rimborsati maggiorati degli interessi maturati. I Confidi tengono contabilità separata per tutte le operazioni coperte dai finanziamenti previsti dal presente Disciplinare.

Ogni Confidi è direttamente responsabile della regolarità e legittimità dell'utilizzo del contributo economico ricevuto.

L'impiego, in tutto o in parte, delle somme concesse secondo modalità difformi da quanto previsto dal presente Disciplinare comporta decadenza dal diritto di percepire il contributo, ovvero l'integrale restituzione del contributo già ricevuto.

Il diritto al finanziamento viene meno nelle ipotesi di scioglimento o fallimento dell'impresa e comunque in tutti i casi d'inadempienza rispetto a quanto previsto dal presente Disciplinare.

Nel caso di revoca totale o parziale del contributo e nei casi di anticipata estinzione dei finanziamenti prima della scadenza, per qualsiasi motivo, l'impresa beneficiaria restituirà il contributo attualizzato nella misura in cui il contributo stesso non sia stato utilizzato per l'abbattimento degli interessi delle rate già scadute ed a far tempo dalla scadenza della rata successiva alla data di ricevimento della comunicazione di revoca o dalla data di estinzione anticipata.

L'Unione si riserva la possibilità di mettere in atto misure di controllo e di verifica a campione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo nel rispetto delle condizioni previste per l'utilizzo dei fondi comunali prendendo visione dei fascicoli delle imprese finanziate, chiedendone copia o chiedendo qualsiasi documentazione ad essi inerente. Qualora si accerti che non sussistano le condizioni previste dal presente Disciplinare l'Unione procederà alla revoca del contributo. L'uso di atto falso, la dichiarazione mendace o il rifiuto a fornire la documentazione richiesta comportano decadenza dal diritto di percepire il contributo, ovvero l'integrale restituzione del contributo già ricevuto.

Art. 9 – Pubblicità e informazioni

Gli elementi distintivi dei Confidi beneficiari sono soggetti alla pubblicazione prevista dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013.

Il presente Disciplinare verrà reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché sul sito dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi a Federico Vespignani – sportellounico@unione.labassaromagna.it

Art. 10 Trattamento dei dati personali

Ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii e e compatibilmente con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679- GDPR (General Data Protection Regulation) entrato in vigore il 25 maggio 2018, i dati personali forniti dai richiedenti saranno acquisiti per le sole finalità connesse all'espletamento delle procedure e delle attività strumentali e di controllo collegate all'erogazione dei benefici di cui al presente Disciplinare.

Il trattamento dei dati avverrà nei modi e limiti richiesti dal perseguimento di dette finalità, anche attraverso procedure informatizzate.

I dati personali acquisiti potranno essere comunicati a soggetti terzi per specifici servizi strumentali al raggiungimento delle finalità sopra indicate.

L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall'art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003.

Titolare del trattamento è l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna

Responsabile della Protezione dei Dati è la società Lepida spa (dpo-team@lepida.it).

Soggetto attuatore degli adempimenti per la conformità dei trattamenti di dati personali attinenti l'esecuzione del presente procedimento è il Responsabile del Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive.